CITTA' DI SEREGNO



REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

APPROVAZIONE: C.C. 73 DEL 26.10.10. MODIFICHE: C.C.: 39 DEL 27.11.18.

N21

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE

Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali

- 1. Il Comune di Seregno valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, sociale, culturale e sportiva, che si svolge nella comunità locale, attraverso lo strumento delle Consulte Comunali quali organismi di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni iscritte all'Albo delle associazioni e le organizzazioni di categoria operanti nei settori di competenza della consulta stessa.
- 2. A tal fine il Consiglio Comunale provvede, entro 90 giorni dalla data di insediamento, all'istituzione delle Consulte, definendone lo specifico settore e/o materie di competenza.

Art. 2 - Compito delle Consulte Comunali

- 1. Le Consulte svolgono funzioni consultive e propositive a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari) relativamente alle materie di competenza ed in particolare:
- a) possono esprimere un parere su piani, programmi, bilanci ed atti d'interesse generale di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione Comunale;
- b) formulano, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni, alle quali i competenti organi istituzionali devono dare risposta motivata entro il termine di 90 giorni;
- c) predispongono relazioni sulle proposte loro sottoposte dalle istituzioni comunali, riguardanti il settore di competenza entro 30 giorni dalla richiesta;
- d) approfondiscono e studiano problematiche di interesse generale e particolare, specificatamente al proprio ambito di competenza;
- e) promuovono iniziative aperte alla partecipazione dei cittadini per approfondire la conoscenza di temi di interesse pubblico e dei problemi della collettività;
- f) promuovono lo sviluppo di progetti che sappiano integrare le specifiche esigenze ideali, culturali, sociali e territoriali della Brianza anche in collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio;
- g) operano per la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative presenti sul territorio;
- h) propongono attività di progetto in un'ottica di collaborazione tra le diverse realtà associative presenti sul territorio;
- i) possono esprimere pareri su regolamenti inerenti la definizione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le associazioni.

Art. 3 - Organi delle Consulte Comunali

- 1. Sono organi di ciascuna Consulta Comunale:
- a) l'Assemblea della Consulta;
- b) il Presidente della Consulta.

Art. 4 - Assemblea della Consulta

- 1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta Comunale ed è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto (art. 12, commi 3 e 4 dello Statuto Comunale):
- a) due rappresentanti designati dal Consiglio Comunale, uno di maggioranza e uno di minoranza;
- b) un rappresentante delle associazioni iscritte all'Albo delle associazioni e delle organizzazioni di categoria operanti nei settori di competenza della consulta stessa.
- 2. Le Consulte possono nominare al loro interno tecnici ed esperti nei settori di competenza della Consulta stessa che ne fanno parte, a titolo gratuito, in qualità di componenti effettivi (art. 12 comma 4 dello Statuto Comunale).
- 3. Il Sindaco, l'Assessore alla partita ed il Presidente della Commissione Consiliare di pertinenza sono invitati permanenti senza diritto di voto.
- 4. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, a titolo gratuito, esperti, operatori, rappresentanti di enti ed istituzioni, su invito del Presidente: gli invitati hanno il

solo diritto di intervento.

- 5. L'Assemblea, in prima adunanza è convocata dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del provvedimento di costituzione, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente; successivamente è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno solare, pena decadenza.
- 6. Il Presidente convoca l'Assemblea di sua iniziativa oppure, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

Art. 5 - Istituzione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita con decreto del Sindaco entro 90 giorni dalla data di istituzione delle Consulte.
- 2. A tal fine i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento provvedono a designare i propri rappresentanti entro 60 giorni dalla data di istituzione delle Consulte.
- 3. In caso di dimissioni di un rappresentante dell'Assemblea il Sindaco provvede, con proprio decreto, alla sua surrogazione entro 60 giorni dalla data delle dimissioni sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti entro 30 giorni dalla stessa data di dimissioni.
- 4. In caso di adesione all'Albo delle associazioni di nuove forme associative in corso dell'anno o di interesse di una organizzazione di categoria alla consulta di competenza, il Sindaco provvede, con proprio decreto, alla nomina del rappresentante dell'Associazione neo iscritta/dell'organizzazione di categoria interessata entro 30 giorni dal ricevimento della designazione.
- 5. Il mancato rinnovo dell'adesione al relativo Albo delle associazioni comporta l'automatica decadenza dalla Consulta Comunale.
- 6. Al fine di dare attuazione ai precedenti commi 4 e 5, il servizio competente alla tenuta dell'Albo delle associazioni provvede a comunicare, immediatamente, al Sindaco ed al Presidente della Consulta competente, tutte le variazioni intervenute.

Art. 6 - Compiti dell'Assemblea

- 1. Sono compiti dell'Assemblea:
- a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza semplice (maggior numero di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) e con voto segreto;
- b) eleggere il Segretario a maggioranza semplice (maggior numero di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) e con voto segreto;
- c) fissare le linee e gli indirizzi per il perseguimento dei compiti istituzionali di cui all'art. 2;
- d) creare gruppi di lavoro operanti su temi e/o iniziative specifiche, anche con persone esterne.

Art. 7 - Durata in carica dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea resta operativa fino alla nomina del Sindaco dei nuovi componenti nella legislatura successiva a quella in cui è stata istituita, intendendosi decaduti solo i rappresentanti consiliari all'atto dello scioglimento del Consiglio Comunale che li ha designati.
- 2. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, l'associazione o l'organizzazione di categoria viene invitata dal Presidente, tramite comunicazione scritta a motivare la mancata partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, pena la decadenza della stessa dalla Consulta.

Art. 8 - Il Presidente della Consulta

- 1. Il Presidente della Consulta, eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, come previsto dall'art. 6, comma 1 punto a) assume i seguenti compiti:
- a) convoca l'Assemblea:
- b) costituisce, di concerto con i Presidenti delle altre Consulte, la Commissione di coordinamento intersettoriale tra le Consulte, come previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
- c) è sua facoltà predisporre opportune consultazioni con i capigruppo consiliari, con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola e con i sindacati, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alle diverse problematiche.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, dimissioni, revoca di quest'ultimo.

Art. 9 - Sede delle Consulte

1. Le Consulte Comunali si riuniscono negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Segretario delle Consulte

- 1. Il Segretario della Consulta, eletto dall'Assemblea come previsto dall'art. 6 comma 1 punto b), ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e dei pareri forniti agli organi istituzionali: i verbali devono essere letti ed approvati al termine della seduta stessa.
- 2. Tutti i verbali approvati devono essere inviati, tramite la segreteria comunale come da art. 16, comma 1 punto c), al Sindaco, all'Assessore competente, al Presidente della Commissione consiliare di settore ed ai capigruppo consiliari.
- 3. I verbali sono messi a disposizione del pubblico integralmente, mediante affissione all'albo pretorio e sul sito web comunale.
- 4. L'affidamento delle funzioni di Segretario decade con la decadenza della Consulta.

Art. 11 - Accesso alle informazioni

1. Tutti i componenti delle Consulte, nell'esercizio delle proprie funzioni hanno diritto di accesso, mediante visione, agli atti amministrativi e di richiederne copia, soggetta al pagamento delle spese di produzione, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale sono pubbliche e pubblicizzate nelle forme opportune.
- 2. Il pubblico non può prendere parte né alla discussione né alla votazione.

Art. 13 - Validità delle sedute

- 1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta comunale si intendono valide, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto.
- 2. In seconda convocazione, dopo almeno 30 (trenta) minuti, le sedute sono valide con la presenza dei solo intervenuti.

Art. 14 - Votazione

- 1. L'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.
- 2. In caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante nella decisione.

Art. 15 - Commissione di coordinamento intersettoriale tra le Consulte Comunali

- 1. I Presidenti delle singole Consulte Comunali ed in loro sostituzione i Vicepresidenti, possono formare, in base a specifiche esigenze, una commissione di coordinamento intersettoriale.
- 2. Compiti di tale coordinamento sono:
- a) favorire la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
- b) fungere da raccordo tra le Consulte, favorendo le reciproche informazioni, comunicazioni e progettazioni;
- c) proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte Comunali;
- d) proporre eventuali modifiche al presente regolamento.
- 3. Le riunioni della Commissione di coordinamento sono convocate e presiedute da uno dei Presidenti delle Consulte comunali, nominato a maggioranza semplice tra i componenti del coordinamento stesso:
- 4. Il Sindaco o un suo delegato sono invitati permanenti, senza diritto di voto.

Art. 16 - Forme di finanziamento e di sostegno delle attività delle Consulte Comunali

- 1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte:
- a) mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di riunione;
- b) mettendo a disposizione gli uffici per la predisposizione degli avvisi di convocazione;
- c) mettendo a disposizione la segreteria comunale per la trasmissione dei verbali, come da art. 10, comma 2;
- d) patrocinando iniziative e manifestazioni promosse dalle Consulte preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione e sostituisce il precedente (approvato con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 13 maggio 1997).
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare con le Leggi a riguardo, nonché allo Statuto Comunale.